

Breve nota redazionale:

Come è noto, il decreto legge 223 del 2006 (cd Decreto Bersani), convertito con Legge n. 248 del 2006, ha previsto l'abolizione delle tariffe minime per tutte le categorie professionali.

Fin da subito si è discusso dell'applicabilità del decreto in questione ai notai, i quali svolgono prestazioni nell'esercizio di una pubblica funzione, in qualità di pubblici ufficiali.

A giudizio della Suprema Corte la questione non è più attuale, in quanto il decreto Bersani, mirando a rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, ha abrogato la obbligatorietà di tariffe fisse o minime in relazione alla generalità delle professioni, senza eccezione alcuna.

Né può essere sostenuta, a giudizio della Corte, la inderogabilità della tariffa notarile neppure basandosi sulla circostanza che gli onorari repertoriali costituiscono il parametro sulla cui base sono calcolati, oltre ai tributi anche le contribuzioni relative anche al funzionamento degli Archivi Notarili, dei Consigli Notarili Distrettuali, della Cassa e del Consiglio Nazionale del Notariato. Secondo la Cassazione, infatti, bisogna distinguere tra il compenso spettante al notaio, in relazione al quale è venuta meno l'obbligatorietà della tariffa fissa, dalla tariffa quale base di riferimento per l'esatto versamento della tassa d'archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria.

Pertanto il notaio che, anche sistematicamente, offra la propria prestazione ad onorari più bassi della tariffa esistente, non pone in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, essendone venuta meno la rilevanza sul piano disciplinare della relativa condotta.

La possibilità di pattuire compensi inferiori rispetto a quelli discendenti dalla applicazione della tariffa, sottolinea la Corte, non deve significare un abbassamento della qualità della prestazione, né può realizzarsi attraverso pratiche professionali scorrette come il ricorso a procacciatori d'affari.

Di qui l'importanza della previsione delle regole deontologiche, appunto tese ad assicurare il rispetto di adeguati livelli qualitativi, in conformità delle speciali e peculiari caratteristiche tecniche della professione notarile. Infatti, se un determinato minimo tariffario non è di per sé garanzia della qualità della prestazione, così la pattuizione di un compenso più basso del minimo tariffario non consente in alcun modo di svolgere prestazioni scadenti.

Ne consegue che la responsabilità disciplinare continua a sussistere, anche in seguito all'abrogazione del riferimento alla riduzione degli onorari, in relazione a tutti quei casi di illecita concorrenza realizzata attraverso comportamenti del notaio contrari ai doveri di correttezza professionale o servendosi di altri mezzi non confacenti al decoro ed al prestigio della classe notarile ("quando il notaio esegua la propria prestazione in modo sistematicamente frettoloso o compiacente o violi il principio di personalità della prestazione, ovvero provveda a documentare irregolarmente, anche dal punto di vista fiscale, la prestazione resa, o ponga in essere comportamenti di impronta prettamente commerciale non confacenti all'etica professionale o non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, o che possano comunque nuocere alla sua indipendenza, alla sua imparzialità e alla sua qualità di pubblico ufficiale").

La Corte sottolinea, infine, come sia possibile che il notaio, pur effettuando le proprie prestazioni per onorari inferiori alla tariffa, non sia frettoloso o trascurato; a sostegno della correttezza dell'operato del professionista, nel caso di specie, si è rilevato che nel corso delle ispezioni biennali del conservatore dell'archivio notarile non erano emersi rilievi negativi a carico del notaio.

Né può farsi discendere la mancata accuratezza e correttezza nello svolgimento dell'attività professionale dalla concentrazione di numerosi atti nel medesimo giorno, e ciò sulla considerazione che un metodo di lavoro organizzato in fasi successive (distinti incontri con singoli clienti per la raccolta dei dati e delle intenzioni dei contraenti; predisposizione degli atti, concentrazione in un unico giorno, per la mera conferma dei dati della stipula definitiva, dei numerosi atti in precedenza elaborati) può ben consentire la stipula in un solo giorno di un numero elevato di atti notarili.